REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Francesco Filocamo - Presidente
dott. Silvia Rita Fabrizio - Consigliere
dott. Alberto Iachini Bellisarii - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello n. 559 /2023 RG, cui è stata riunita la 571/2023, trattenuta in decisione con ordinanza dell'11.9.2024,

promossa da

Parte_1, in persona del suo legale rappresentante protempore, il quale elegge domicilio digitale, per ogni comunicazione e notifica di causa, presso la casella P.E.C. del proprio difensore Avv. [redacted] che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello;
Appellante - appellata

contro

CP_1 *CP_2* *CP_3* in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore *1*, *Controparte*, tutti elettivamente domiciliati presso l'Avv. [redacted] con studio in Roma [redacted] che li rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione in I grado estesa al grado di appello nonché in virtù di procura speciale rilasciata da *Controparte_4*;
Appellanti (i primi tre) - appellati

avverso

la sentenza n. 782/2022 depositata il 23.11.2022 dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento civile n. 2303/2018, avente ad oggetto responsabilità sanitaria.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte appellante *Parte*
"Affinchè l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia accogliere le seguenti:
CONCLUSIONI:
in via principale riformare la sentenza impugnata nelle parti e per i motivi indicati dalla concludente nel proprio atto di citazione di appello, pronunziandosi in conformità alle norme ed ai principi di diritto richiamati e, quindi, accogliendo ogni specifica istanza formulata in conclusione di ogni motivo di gravame;
sempre in via principale rigettare i motivi di gravame della controparte in quanto infondati in fatto ed in diritto e comunque non provati e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale Civile di L'Aquila, Dott. Baldovino de Sensi, n. 856/2022; Pubb. il 28.12.2022, Rep. n. 1768 del 28.12.2022, solo relativamente ai capi impugnati dalle controparti vertenti sulla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale; con condanna di parte appellata alla refusione delle competenze e spese del presente grado di giudizio."

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Per parte appellante CP_1 + 2:
" a) Piaccia a codesta Corte di Appello adita, contrariis reiectis, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge, così giudicare: per i motivi di cui in narrativa, in accoglimento del proposto gravame, riformare parzialmente in punto quantum la sentenza del Tribunale de L'Aquila, n. 782/2022 pubblicata il 23.11.2022, RG n. 2303/2018, e per l'effetto: accertato e dichiarato che l' [...] Controparte_5 è tenuta all'integrale risarcimento di tutti i danni derivati agli appellanti, per l'effetto condannare l' Pt_1 appellata al risarcimento in favore degli odierni appellanti nell'ammontare sotto indicato: CP_1 € 291.640,20; CP_2 [...] € 291.640,20; CP_3 € 252.413,40.
Il tutto nelle somme maggiori o minori quali verranno ritenute provate e comunque di giustizia, da valutarsi anche secondo equità. Interessi e rivalutazione dal fatto all'effettivo soddisfo, ovvero maggior danno per il mancato uso della somma dovuta a titolo di risarcimento come da consolidato orientamento della Suprema Corte.
b) in via principale e nel merito, rigettare integralmente l'interposto appello in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per le motivazioni ampiamente espresse nel corpo del presente atto, con conferma della sentenza nelle parti impugnate dalla Parte_3 e fermo l'interposto appello di cui al RG 571/2023 riunito al presente e del quale si insiste per l'accoglimento;
c) In via istruttoria, si insiste per l'integrale ammissione dei capitoli di prova articolati nelle memorie istruttorie n. 2 di parte attrice ai fini della personalizzazione del danno, richiesta reiterata nelle note di trattazione scritta e precisazione delle conclusioni di parte attrice per l'udienza del 3.05.2022 in primo grado, relativamente ai capitoli non ammessi.
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio."

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di L'Aquila così ebbe a decidere:
PQM:
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la Controparte_6 [...] al risarcimento del danno in favore degli attori, così determinato:
- in favore di CP_1 la somma di euro 136.666,00;
- in favore di CP_2 la somma di euro 126.666,00;
- in favore di CP_3 la somma di euro 126.666,00;
- in favore di Controparte_4 , la somma di euro 70.000,00;
- in favore di Persona_1 , la somma di euro 70.000,00,
con rivalutazione monetaria e interessi legali dal 15.06.2016 sino al soddisfo;
- condanna la Controparte_6 alla refusione delle spese di lite in favore degli attori, che si liquidano nella somma di euro 10.000,00, oltre spese generali 15%, I.V.A. e C.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore [redacted]
- pone definitivamente a carico della Controparte_6 le spese di c.t.u.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, CP_1 CP_2 e CP_3 in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Controparte_4 e Persona_1 (rispettivamente coniuge convivente, figlio convivente, figlia e nipoti di Persona_2 , hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità della struttura sanitaria convenuta per la morte di Persona_2 e, conseguentemente, ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali dagli stessi subiti.
A sostegno della propria domanda, hanno dedotto che:

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

- in data 15.01.2016 *Persona_2* sarebbe stata ricoverata presso la struttura ospedaliera convenuta per l'insorgenza di un dolore all'arto inferiore sinistro, a causa di una caduta accidentale occorsa nel proprio domicilio;
- a seguito di accertamenti clinici e strumentali, le sarebbe stata diagnosticata una frattura sottocapitata di femore sinistro e, per tale motivo, in data 18.01.2016, la stessa sarebbe stata sottoposta, in assenza di consenso informato, ad un intervento chirurgico di "impianto protesi biarticolare";
- dopo l'intervento chirurgico, tuttavia, la paziente avrebbe riportato uno stato febbrile e un addensamento parenchimale in sede basale destra di natura flogistica;
- in data 23.01.2016, *Persona_2* sarebbe stata dimessa con terapia antibiotica domiciliare;
- in data 01.02.2016, la paziente sarebbe tornata nuovamente presso l'ospedale civile di *CP_6* su indicazione del proprio medico di medicina generale, per un probabile scompenso cardiaco e ivi le sarebbe stata diagnosticata un'"area di opacità parenchimale nel campo polmonare medio a destra, compatibile con un processo flogistico in atto;
- successivamente, le condizioni cliniche di *ona_2* sarebbero peggiorate, anche a causa di una severa acidosi metabolica e, in data [redacted] la stessa è deceduta con la diagnosi di "Shock cardiogeno in paziente con doppio focolaio broncopneumonico";
- gli attori, al fine di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla [redacted] hanno esperito, seppur con esito negativo, un tentativo di mediazione.

2.Si è costituita in giudizio la *Controparte_6* la quale ha contestato la ricostruzione avversaria deducendo, in particolare, che il modulo del consenso informato sarebbe stato sottoscritto dalla figlia di *Persona_2* che le dimissioni sarebbero avvenute in ADI, secondo le linee guida in materia e che il decesso della paziente sarebbe avvenuto per cause naturali e in ogni caso non riconducibile a responsabilità della struttura.

3.All'udienza del 25.11.2019 il giudice ha concesso termine agli attori per richiedere al giudice tutelare l'autorizzazione alla proposizione della domanda giudiziale in nome e per conto dei minori *Controparte_4* e *Persona_1*, che è stata concessa.

La causa è stata istruita con la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. e con l'espletamento di C.T.U. medico – legale.

All'udienza del 03.05.2022 il giudice ha trattenuto la causa in decisione.

Ha fatto, quindi, seguito la decisione di cui sopra.

4.La sentenza è stata impugnata sia dalla *Parte* che da tre degli attori (*CP_1* , *CP_2* ed *CP_3* *[...]* in primo grado, per motivi che si vanno ad esaminare e riguardanti solo il quantum dei risarcimenti accordati, così venendo introdotti i giudizi 571/23 e 559/23, di poi riuniti, nei quali si è avuta la rispettiva costituzione in giudizio delle controparti.

Con ordinanza dell'11.9.2024 questa Corte ha riservato le cause riunite a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale, con decisione non censurata, ha dichiarato la responsabilità dei sanitari – e quindi della struttura, ossia della *Parte_4* - per la morte di *Persona_2* in quanto in esito alla CTU era emerso che un trattamento tempestivo dell'infezione correlata all'assistenza, nonché un'adeguata terapia medica dell'acidosi metabolica insorta, avrebbero potuto evitare il decesso della paziente.

Ha, di poi, vagliato il quantum delle pretese risarcitorie degli attori, premettendo come essi, ognuno per la propria parte, avesse chiesto (il coniuge e i due figli) il risarcimento iure hereditatis del danno biologico terminale e del danno morale soggettivo e, iure proprio (in questo caso anche i due nipoti), del danno da perdita parentale.

APPELLO ASL

PRIMO MOTIVO DI APPELLO: Incongrua quantificazione del danno iure hereditatis.

Osservatorio ICA Italia
Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-904

1.Il Tribunale aveva deciso quanto appresso.
“Con riferimento alle voci di danno iure hereditatis, non vi è dubbio sulla loro risarcibilità. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, suscettibili di trasmissione ereditaria, possono consistere:
a) nel “danno biologico” (cd. “danno terminale”) determinato dalla lesione al bene salute, quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all’exitus. L’accertamento del danno conseguenza è questione di fatto, e presuppone che le conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte, necessitando a tal fine che tra l’evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un “apprezzabile lasso temporale”;
b) nel “danno morale cd. soggettivo” (cd. “danno catastrofale” o da lucida agonia), consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o patema d’animo) sopportato dalla vittima nell’assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l’ineluttabile fine-vita.
Trattandosi di danno-conseguenza, l’accertamento dell’”an” presuppone la prova della “cosciente e lucida percezione” dell’ineluttabilità della propria fine (cfr. Cass. ord. 23153/2019). Con riferimento alla risarcibilità del danno morale soggettivo, inoltre, è necessario che tra il fatto lesivo dell’integrità psicofisica e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo, in modo da poter individuare una netta separazione temporale tra i due eventi……..
Orbene, nel caso di specie, ripercorrendo la vicenda clinica di *Persona* è emerso che la stessa è stata ricoverata presso l’Ospedale di *CP_6* in data 15.01.2016 ed è [redacted]
In ragione del tempo intercorrente tra la contrazione dell’infezione nosocomiale e il decesso, *[...]* *Per_2* ha subito un danno biologico dovuto alla totale compromissione della sua integrità psicofisica. Relativamente alla quantificazione del danno, deve procedersi in via equitativa secondo il criterio delle c.d. Tabelle di Milano, Ciò posto, considerando la vicenda clinica di *Persona_2* il danno biologico va liquidato nella somma di euro 60.000,00.
Quanto al danno morale soggettivo, in punto di liquidazione, la Suprema Corte ha evidenziato che lo stesso si configura come “un danno non patrimoniale di natura affatto peculiare che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro – ancorchè sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso – che sappia tener conto della enormità del pregiudizio” (cfr. Cass. 23183/2014): di conseguenza, si ritiene opportuno stabilirlo nella misura di euro 50.000,00. Entrambe le predette voci di danno vanno devolute in favore degli attori “eredi” secondo le richieste dagli stessi formulate ai sensi dell’art.581 c.c.”.
2.La motivazione viene contestata dalla *Parte* avuto riguardo ad entrambi i danni riconosciuti iure hereditatis al coniuge e ai due figli della vittima primaria *Persona_2* ovvero *CP_1* , *CP_2* ed *CP_3* ai quali in primo grado il Tribunale ha liquidato, nella non contestata misura di un terzo a ciascuno, 50mila euro a titolo di danno morale e 60mila euro a titolo di danno biologico terminale.
Sotto il primo profilo si assume che il danno morale soggettivo fosse in concreto inconfigurabile poiché esso può essere riconosciuto solo nel caso in cui il paziente abbia la consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, consapevolezza da escludere in quanto i CTU avevano così concluso: “Dalla cartella clinica si evince che in data 02/02 la paziente fosse vigile e reattiva. Tuttavia, si ritiene che dati i valori di gravi acidosi metabolica e di ipotensione, unitamente al grave decadimento cognitivo preesistente, la paziente nell’imminenza del decesso non fosse cosciente.” (v. pag. 14 CTU); “una paziente che per l’avanzata età e le plurime comorbidità (in primo luogo il grave decadimento cognitivo e lo stato di allettamento dovuto alla frattura)” (v. pag. 13 CTU).
Quanto al danno biologico terminale, di poi, esso poteva essere liquidato solo come invalidità temporanea totale, sulla base delle Tabelle relative a tale voce; e ciò in applicazione del principio di diritto così enunciato dalla S.C.: “In caso di sinistro mortale dal quale sia derivato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale , consistente in un danno da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del

Dall’archivio dell’Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-904

decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica ".

Ne doveva derivare che, ai fini della liquidazione del danno in parola, considerato che per l'inizio del periodo di invalidità non può farsi riferimento alla data del ricovero in data 15.1.2016, anche considerando che l'intervento è stato ritenuto dai CTU indicato e correttamente eseguito, come rilevato dal Giudice del primo grado a pag. 10 della sentenza impugnata, ma deve farsi riferimento dalla data del 19.1.2016, giorno in cui si iniziavano a palesare gli effetti dell'infezione che avrebbe causato il [redacted] l 'invalidità temporanea totale doveva considerarsi protratta per 17 gg. (dato confermato anche dalla CTU, ove era rilevato che "L'inabilità temporanea dovuta alla polmonite correlata all'assistenza è quantificabile nella misura di 17 giorni").

La relativa liquidazione (in base alle Tabelle meneghine), quindi, partendosi dalla somma pro die di € 99,00, aumentata del 50% per personalizzazione massima, quindi pari ad € 148,50, moltiplicata per 17 gg. comportava un risarcimento massimo per danno biologico terminale pari ad € 2.524,50.

In ogni caso l'appellante ha sostenuto che, anche a voler ritenere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno morale catastrofale, considerandosi quale dies a quo per il computo il 19.1.2016, giorno in cui si iniziavano a palesare gli effetti dell'infezione che avrebbe causato il [redacted] a 17 giorni di distanza, il computo secondo i "Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale Tabelle "Edizione 2018", utilizzando la Tabella a pag. 81 "Liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, comprensivo della componente biologica temporanea", poteva consentire la liquidazione dell'importo di € 30'000,00 per i primi tre giorni, e, per i restanti 14 gg., di € 13.145,00, importo quest'ultimo che, nella ipotesi in cui sussistessero i presupposti per adeguarlo nella misura massima, giungerebbe al più ad € 26.290,00; per un totale complessivo massimo di € 56.290,00.

3.Ad avviso di questo Collegio la censura è in parte fondata.

La responsabilità della convenuta - appellante in relazione al danno morale patito dalla paziente in conseguenza della consapevolezza del proprio prossimo decesso, invero, non può essere messa in dubbio, essendo peraltro incontroversa la sussistenza del danno biologico terminale, in base al compendio istruttorio e alla documentazione sanitaria in atti.

Ed invero, anche se i CTU hanno opinato che "dati i valori di gravi acidosi metabolica e di ipotensione, unitamente al grave decadimento cognitivo preesistente, la paziente nell'imminenza del decesso non fosse cosciente", ciò non toglie che, in base alla cartella clinica, si evinceva che ancora in data 02/02 la paziente fosse vigile e reattiva e che, in precedenza, i dati emergenti dalla cartella clinica relativa al ricovero dal 15.01.2016 al 23.0.2016 evidenziavano come : "19/01/16, h. 00:00 Paziente in agitazione psicomotoria ... Risponde agli stimoli"; Consulenza Geriatrica del 19.01.2016, ore 9.00: "Attualmente vigile, disorientata (riferisce di trovarsi nella sua abitazione a [redacted] "; Consulenza Geriatrica del 20.01.2016, ore 14.00: "Alla valutazione odierna paz. vigile, parzialmente orientata nel tempo e nello spazio..."; - a Consulenza Geriatrica del 23.01.2016, ore 9.30: "Paziente vigile, orientata, risposte congrue..."

Ciò significa che, seppure nella imminenza del decesso, il che significa pochi istanti prima, la *Per_2* non fosse cosciente, in precedenza e a far data dal 19.1.2016, data della contrazione dell'infezione fatale, essa lo era, né il decadimento cognitivo escludeva che essa potesse rendersi conto dell'inarrestabile peggioramento delle sua condizioni, proprio in quanto essa rimase vigile e reattiva quanto meno sino al 2.2, peraltro non occorrendo particolari capacità cognitive per comprendere di essere vicini alla morte.

Il danno terminale, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente, quindi, fu causato, ma, onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale doveva intendersi comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o

Osservatorio ICA Italia

morale catastrofale e, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, doveva far escludere la separata liquidazione del danno biologico temporaneo "ordinario", da intendersi quindi assorbita.
In ciò il Tribunale ha errato, avendo aggiunto la invero esagerata somma di euro 60mila, invocando a sproposito il criterio delle Tabelle di Milano, per risarcire il solo danno biologico terminale, al quale ha aggiunto il risarcimento del danno morale per ulteriori 50mila euro, laddove avrebbe dovuto procedere alla unitaria liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, comprensivo della componente biologica temporanea.
A ciò, quindi, provvede questo Collegio, che proprio facendo governo della relativa tabella, tenuto conto della durata, liquida l'importo di € 30.000,00 per i primi tre giorni, e quello di € 13.145,00 per gli ulteriori 14 gg., non ravvisandosi la sussistenza di presupposti per aumentarlo del 50%.
Ne deriva che, in riforma della gravata sentenza, agli appellati ed eredi *CP_1* , *CP_2* ed *CP_3* *[...]* spetta iure hereditario la minor somma di euro 43.145,00 (in ragione di un terzo ciascuno, cioè 14381,66) in luogo dei 110.000,00 euro liquidati in primo grado per il danno non patrimoniale c.d. terminale, comprensivo della componente biologica temporanea, patito dalla vittima primaria e loro dante causa.

SECONDO MOTIVO DI APPELLO: Incongrua quantificazione del danno iure proprio riconosciuto ai nipoti.

1.Il Tribunale, al riguardo, ha ritenuto quanto segue.
"Venendo al danno da perdita parentale, invece, deve premettersi che, secondo l'ormai costante e univoca giurisprudenza di legittimità, esso costituisce un danno conseguenza, da allegare e provare, anche mediante presunzioni, nella sua duplice componente di sofferenza morale e negativa ripercussione sul piano dinamico – relazionale, quale sconvolgimento della vita del congiunto……Nel caso di specie, gli attori hanno agito in qualità di coniuge (quanto a *CP_1* *[...]* , figli (quanto a *CP_2* e *CP_3* e nipoti (quanto a *CP_4* e *Persona_1*) di *[...]* *Per_2* e, dunque, in assenza di indici contrastanti, deve ritenersi presuntivamente provato il danno non patrimoniale anche in applicazione del disposto di cui all'art. 2727 c.c.
Sotto il profilo della liquidazione del danno questo giudice ritiene di dover applicare le c.d. Tabelle di Roma……Pertanto, alla luce dei richiamati principi, in considerazione dell'età della vittima (82) e dei congiunti al momento della morte *CP_1* anni 86; *CP_2* anni 45; *CP_3* anni 44; *Controparte_4* anni 13 e *Persona_1* anni 8), lo stato di convivenza con la vittima per *CP_1* e *CP_2* il risarcimento può liquidarsi come segue: - in favore di *CP_1* euro 100,000,00; - in favore di *CP_2* euro 90.000,00; - in favore di *CP_3* euro 90.000,00; - in favore di *Controparte_4* euro 70.000,00; - in favore di *Persona_1* euro 70.000,00."
2.La *Cont* contesta come eccessiva la liquidazione di 70mila euro in favore dei nipoti della *Per_2* ossia *CP_4* e *Persona_1* , figli della figlia *CP_3*
Sostiene come errata la liquidazione sulla scorta delle Tabelle di Roma, assume che la stessa giurisprudenza citata nella sentenza impugnata consentiva di applicare dei correttivi in ragione della particolarità della situazione e che il danno doveva essere liquidato secondo le Tabelle di Milano 2022, per cui l'importo del risarcimento doveva ridotto.
In concreto ciò doveva avvenire in quanto la *Per_2* era già affetta da demenza senile con grave deficit cognitivo, sindrome depressiva, ipertensione arteriosa e marcata interstiziopatia polmonare, grave decadimento cognitivo preesistente, per cui il vincolo affettivo con i nipoti, peraltro non conviventi, non poteva che essere di intensità inferiore rispetto alla media.
La nonna, gravemente compromessa nella sfera cognitiva e colta da sindrome depressiva, secondo la *Parte* poteva avere con i nipoti poche interazioni e qualitativamente minime, le sue condizioni non potevano consentire frequentazioni che andassero al di là di un breve saluto e precludevano comunque ogni tipo di interazione tipica di un legame affettivo profondo.

Osservatorio ICA Italia osservatorioicaitalia.it

A detta dell'appellante, gli attori in primo grado non avevano fornito prova alcuna della qualità dei rapporti e del legame parentale nella specifica consistente e apprezzabile dimensione affettiva (danno relazionale), né avevano fornito prova dell'asserito sconvolgimento della quotidiana vita di relazione, in pratica impedita dalle condizioni della anziana congiunta che, peraltro, mai più sarebbe potuta uscire di casa dopo l'infortunio domestico occorsole, anche a prescindere dalla condotta medica censurata.
In ogni caso secondo l'appellante, dovendosi applicare la tabella a punti del Tribunale di Milano, il danno parentale patito dai due nipoti poteva al massimo essere calcolato nei seguenti termini: valore per punto € 1.461,20 ; età della vittima del sinistro da 11 a 20 anni ; età del soggetto avente diritto da 81 a 90 anni ; altri superstiti 5 ; quindi, punti per età vittima 20 ; punti per età congiunto 4 ; punti aggiuntivi per convivenza 0 ; punti aggiuntivi per altri superstiti 0 ; punti totali 24; importo del risarcimento (minimo) € 35.068,80.
Il Collegio non può che rilevare l'assoluta erroneità della prospettazione, volta che in essa si confonde la vittima primaria con i nipotini.
L'appellante, comunque, prosegue col ritenere che ove, invece, si volesse avallare l'applicazione delle tabelle di Roma, vista l'età della nonna (82 anni) e dei nipoti al momento del decesso (8 anni *Per_1* e 13 anni *CP_4*), l' assenza di convivenza dei nipoti con la nonna; la presenza nel nucleo familiare di appartenenza di altri 3 conviventi e comunque di altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela, siccome le stesse Tabelle di Roma prevedono che il punteggio possa essere diminuito fino alla metà in relazione alla situazione concreta correlata alla effettiva esistenza di un serio rapporto affettivo o annullato in caso di prova di assenza di un vincolo effettivo e, comunque, che in caso di non convivenza si consente una possibile riduzione sino ad ½. , il punteggio riconosciuto secondo Tabelle può variare da un minimo di 6 ad un massimo di 12 punti, con un importo totale del risarcimento che oscilla tra € 58.840,20 e € 117.680,40, per cui l'importo liquidato di € 70'000,00 risulta eccessivo e dovrebbe invece essere contenuto al di sotto del minimo.
3.Questo Collegio premette che, sotto questo profilo, va ricordato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "in tema di danno da perdita del rapporto parentale, la responsabilità dell'autore della condotta illecita non può essere esclusa o diminuita in considerazione della concorrente efficacia eziologica, rispetto alla morte della vittima primaria, del fattore naturale rappresentato dalle pregresse condizioni patologiche di quest'ultima" (Cass. 22724/2022; 6122/2023).
Ove anche si ritenesse possibile una riduzione equitativa del danno, occorrerebbe constatare che essa è stata di fatto operata dalla sentenza gravata, la quale, pur affermando di fare riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, ha omesso di specificare i punti attribuiti a ciascuna delle circostanze da esse prese in considerazione ed è pervenuta, come meglio si dirà tra poco, alla quantificazione di somme inferiori a quelle cui avrebbe condotto l'applicazione corretta ed integrale di quei criteri.
Ed invero, per il decesso della nonna di 82 anni sarebbero potuti spettare al nipote di 13 anni *CP_4* € 117.680,40, come pure alla nipote di 8 anni *Per_1* , in base alla tabella applicabile ratione temporis, non sussistendo ragione alcuna per dimazzare l'importo, come si vedrà.
L'ulteriore censura formulata dall'appellante, concernente l'asseritamente erroneo riferimento alle appena ricordate tabelle, non può essere condivisa. Va, in proposito, ricordato che la giurisprudenza di legittimità (sin dalla sentenza 10579/2021, la quale ha cassato la decisione del giudice d'appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi dell'epoca, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un tetto massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro) ha affermato il principio per cui "in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul 'sistema a punti', che

Osservatorio ICA Italia
Osservatorio Infortunistica Italia

preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella". Tale principio è stato poi ribadito da altri arresti giurisprudenziali (Cass. 26300/2021; 3305/2021; 13540/2023) che hanno evidenziato come le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, a differenza di quelle di Milano, fossero le sole, sul territorio nazionale, in grado di garantire l'applicazione dei suddetti criteri equitativi.
A questi ultimi sono state adeguate, ma solo a partire dalla versione resa pubblica il 28/6/2022 (e quindi in epoca di poco anteriore alla pubblicazione della sentenza qui impugnata, ma successiva al 03.05.2022, data della presa in decisione), anche le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, pur con alcune – anche non irrilevanti – differenze rispetto alle analoghe tabelle romane.
Successivamente a tale adeguamento, la giurisprudenza di vertice, sulla base dell'analisi delle nuove tabelle milanesi ed in applicazione del principio secondo il quale il giudice di merito è tenuto ad applicare le tabelle vigenti al momento della decisione, ha ritenuto che "le nuove tabelle milanesi consentono - al pari di quelle romane - una liquidazione rispettosa dei criteri indicati da questa Corte", ferma restando, tuttavia, la inadeguatezza delle precedenti tabelle milanesi.
Dunque, poiché all'epoca della riserva in decisione della causa le uniche tabelle rispettose dei criteri richiesti dalla citata giurisprudenza di legittimità erano in sostanza quelle predisposte nel 2019 dal Tribunale di Roma, del tutto correttamente la sentenza di prime cure ha fatto ad esse riferimento, ancorché – come accennato – omettendo di specificare i punti assegnati alle singole circostanze prese in considerazione da tali tabelle.
Se ciò fosse stato fatto, si sarebbero dovuti attribuire, tenuto conto del tipo di rapporto, dell'età della vittima e del congiunto, della situazione di convivenza o meno tra costoro, dell'esistenza o meno di altri parenti entro il 2° grado conviventi e/o non conviventi con il superstite, 12 punti a ciascun nipote, che, moltiplicati per il valore del punto base (€ 9.806,70), avrebbero condotto ad un importo risarcitorio pari ad € 117.680,40.
Pertanto, i risarcimenti concretamente liquidati dalla sentenza per la perdita del rapporto parentale si sono attestati entro gli importi liquidabili sulla base delle tabelle del Tribunale di Roma ed anzi ben al di sotto di quelli medi. Ciò, se non consente alcuna riforma in mancanza di appello incidentale, neanche giustifica quella riduttiva perorata dall'appellante, anche ove si conferisse rilevanza in tal senso alla concorrenza causale, rispetto al decesso, delle preesistenti patologie della *Per_2*
Ed inoltre (Cassazione Civile Ord. Sez. 3 n. 20269 Anno 2024), "nella contigua materia del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, questa Corte ha chiarito di recente che «la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare successiva (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia originaria (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima e il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile, c.d. sofferenza morale, derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore, c.d. danno dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva, desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova (Cass., 4/03/2024, n. 5769); nella giurisprudenza di legittimità, dunque, la relazione tra componenti della famiglia nucleare, originaria, come nel caso, o successiva, è stata costantemente ritenuta da sussumere, nella fattispecie legale delle presunzioni, come fatto da cui evincere un pregiudizio da sofferenza morale e, come appena visto, reputazionale, in assenza di elementi opposti che, quali fatti modificativi o anche impeditivi, non possono che ricadere nell'area di onere probatorio della

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

parte destinataria della pretesa risarcitoria; e si è ribadito che tale valore d'attribuire, per la descritta inferenza, alla relazione in parola non può, per ciò in cui essa stessa si sostanzia, essere eliso dalla mancanza di convivenza – come tra fratelli in fase adulta – o dalla mera lontananza, in tesi valorizzabili sul complessivo piano della liquidazione."
Ed ancora (Cassazione Civile Ord. Sez. 3 N. 10901 Anno 2024), "In tema di prova del danno da perdita del rapporto parentale è orientamento consolidato di questa Corte — cui il Collegio intende dare continuità - che spetta alla vittima dell'illecito dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass., S.U., n. 26792/2008). In particolare, poi, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello) è l'esistenza stessa del rapporto di parentela che fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano; trattandosi di una presunzione relativa sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (tra le altre: Cass. n. 12146/2016; Cass. n. 3767 del 2018; Cass. n. 31950/2018; Cass. n. 11212/2019). Rimangono, in ogni caso, fermi i principi che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. n. 16992/2015; Cass. n. 21060/2016; Cass. n. 7748/2020; Cass. n. 26140/2023). "
Ciò posto, facendosi applicazione degli anzidetti principi, pur vertendosi nella ipotesi di danno patito da nipoti per il decesso della nonna, a parte l'assenza di dimostrazione da parte della *Parte* che tra la vittima e i superstiti non intercorresse un rapporto effettivo tale da giustificarne il risarcimento, il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistente il danno da perdita del rapporto parentale presumendo lo stesso sussistente, pur senza adeguata esplicazione del perché.
Il giudizio va in questa sede, comunque, condiviso perché a partire dalle allegazioni, presenti nell'atto di citazione, anche i nipoti hanno prospettato intime sofferenze soggettive, nonché alterazioni delle proprie abitudini di vita in conseguenza della morte della nonna.
Nella citazione, infatti, venne allegato che "Nel caso in esame, i nipoti *Controparte_4* e *Per_1* *[...]* si intrattenevano assiduamente con la nonna *Persona_2* Non solo, quest'ultima era solita conversare per ore con i propri nipoti, mettendo a loro disposizione la propria esperienza di vita, il proprio bagaglio di conoscenze per aiutarli a crescere, come del resto è normale nei rapporti tra nonno e nipote; era altresì solita intrattenersi con loro intere giornate a scopi di svago e ludici. I predetti nipoti, d'altronde, avevano in grande considerazione i saggi consigli della nonna *Per_2*, e traevano sia piacere che utilità dal rapporto con la medesima.".
A parte ciò, in primo grado è stata svolta istruttoria, durante la quale la teste *Testimone_1* ha dichiarato: "io sono la nonna di *CP_4* e *Persona_1* , la signora *Persona_2* era la mia consuocera. E' vero quanto mi si legge al capitolo, avevano rapporti quotidiani e trascorrevano insieme le festività. Lo so perchè io sentivo quotidianamente per telefono la defunta e anche io trascorrevo periodi estivi e festività insieme a loro e alla defunta. Tutte le persone di cui al capitolo abitavano nello stesso comune, che è [redacted] in particolare la defunta viveva a [redacted] di [redacted] col marito e il figlio, i nipoti abitano a circa due Km."; " E' vero che *Persona_2* era solita parlare anche per ore con il figlio convivente *CP_2* con la figlia *CP_3* con i nipoti *Controparte_4* e *Persona_1* , mettendo a disposizione dei nipoti la propria esperienza di vita ed il proprio bagaglio di conoscenze per aiutarli a crescere, come del resto é normale nei rapporti tra nonna e nipoti."; " sui ragazzi posso dire che hanno sofferto molto per la perdita della nonna, dalla

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-904

quale andavano ogni dopo scuola ed al mattino durante l'estate; pian piano si sono ripresi; *CP_4* interruppe per un po', circa un anno, il calcio; poi riprese quest'attività."
Analoghe dichiarazioni ha reso la teste *Testimone_2* "I nipoti andavano sempre a casa di mia zia d'estate, che faceva loro da baby sitter; *CP_2* viveva coi genitori mentre *CP_3* , vivendo a [redacted] vedeva la madre ogni giorno per via dei bimbi: so da mia zia che passavano le domeniche insieme, a volte c'ero anche io; da quello che mia zia racconta inoltre si evinceva che passavano le feste insieme".
Ne deriva la sufficiente dimostrazione dell'intensità del rapporto intercorso tra la vittima primaria ed i suoi nipoti *CP_4* e *Per_1* e di un evidentemente stretto legame affettivo, peraltro corroborato dalla vicinanza anche geografica tra le rispettive abitazioni, il che comporta sia la sussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile, c.d. sofferenza morale, derivante dalla perdita, sia quella dell'aspetto esteriore, c.d. danno dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione, si ripete largamente ridotta rispetto al massimo risarcibile, ha inciso la sufficiente dimostrazione, da parte dei danneggiati, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva: in definitiva è chiaramente emersa la sofferenza patita dai danneggiati, tanto sul piano morale soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che fosse necessario che essa sconfinasse necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita.
Il motivo, quindi, va respinto e la decisione di liquidare ad entrambi i nipoti 70mila euro per danno parentale va confermata.

TERZO MOTIVO DI APPELLO: Statuizioni sulla rivalutazione ed interessi.

Viene, da ultimo contestata la decisione con cui il Primo Giudice ha ritenuto che "Sulle somme liquidate, trattandosi di debito di valore, deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi legali con decorrenza dal giorno della domanda."
Tanto con l'assumere che in applicazione di consolidati principi, il calcolo corretto doveva contemplare l'applicazione degli interessi sulla sorte capitale devalutata al [redacted] e via via rivalutata; e ciò relativamente a tutte le voci di danno liquidate in primo grado, ivi incluse quelle afferenti al danno non patrimoniale iure proprio patito da *CP_1* *CP_2* e *CP_3* *[...]*
Il rilievo non può che essere condiviso, per cui la sentenza di primo grado, palesemente errata sul punto, va riformata col precisare che le somme, invero tutte, anche quelle di cui si tratterà, liquidate ai danneggiati devono essere devalutate al [redacted] data del decesso della *Per_2* per poi essere aumentate di interessi e rivalutazione annuale sino al 23.11.2023, data della pronuncia di primo grado che le ha rese debito di valuta, per poi essere successivamente aumentate dei soli interessi sino al saldo.

Per tutto quanto sinora esposto, l'appello della *Parte* va in parte accolto limitatamente al quantum del danno iure hereditatis di cui si è trattato nell'esaminare il primo motivo e avuto riguardo al terzo motivo, respinto nel resto.

APPELLO [redacted] + 4

MOTIVO DI APPELLO: Incongrua quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale liquidato in favore di *CP_1* *CP_2* e *CP_3* Violazione dell'art. 115 c.p.c. per omessa valutazione delle prove testimoniali espletate sulla sussistenza ed intensità del legame affettivo e della sofferenza patita a seguito del decesso di *Persona_2*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

1.Viene contestata, da CP_1 , CP_2 ed CP_3 la decisione con cui il Tribunale ha loro liquidato il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale con quella che era coniuge del primo e madre degli altri due opinando che :"in considerazione dell'età della vittima (82) e dei congiunti al momento della morte (CP_1 anni 86; CP_2 anni 45; CP_3 anni 44; Controparte_4 anni 13 e Persona_1 anni 8), lo stato di convivenza con la vittima per CP_1 e CP_2 il risarcimento può liquidarsi come segue: - in favore di CP_1 euro 100,000,00; - in favore di CP_2 euro 90.000,00; - in favore di CP_3 euro 90.000,00".
Gli impugnanti, al riguardo, evidenzino come, nonostante il Giudice del Circondario avesse premesso di utilizzare le Tabelle del Tribunale di Roma, di esse non ha fatto buon governo, discostandosene in pejus senza dedurre alcuna motivazione e senza considerare che con riferimento agli stretti congiunti superstiti (coniuge, figli) la prova sulla sussistenza ed intensità del legame affettivo e della sofferenza patita a seguito del decesso del familiare poteva essere fornita anche in via presuntiva e comunque che nel caso di specie erano state espletate le prove testimoniali all'udienza del 22.02.2021, ossia le stesse richiamate nell'esaminare il secondo motivo di appello della Parte
Invocano, quindi, una corretta applicazione della tabella.
2.L'impugnazione è fondata nei limiti di cui si dirà: il Tribunale ha liquidato somme palesemente inferiori a quelle che sarebbero spettate agli stretti congiunti applicando la tabella 2019 del Tribunale di Roma, la cui applicabilità nello specifico non è contestata, senza esplicitare ragione alcuna che giustificasse una riduzione, in pratica disposta a casaccio.
Facendo governo delle suddette tabelle, invero, proprio in considerazione dell'età della vittima (82) e dei congiunti al momento della morte CP_1 anni 86; CP_2 anni 45; CP_3 anni 44), visto lo stato di convivenza con la vittima per i soli CP_1 e CP_2 il risarcimento doveva basarsi sulla attribuzione di 26 punti ai due conviventi e di 22 punti alla CP_3 (tenuto conto della esistenza di altri conviventi e parenti), sicchè si sarebbero dovuti attribuire, tenuto conto del tipo di rapporto, dell'età della vittima e del congiunto, della situazione di convivenza o meno tra costoro, dell'esistenza o meno di altri parenti entro il 2° grado conviventi e/o non conviventi con i superstiti, i suddetti punti che, moltiplicati per il valore del punto base (€ 9.806,70), avrebbero condotto ad un importo risarcitorio pari ad € 254.974,20 quanto a CP_1 e CP_2 e pari ad € 215.747,40 quanto ad CP_3
Né vi erano circostanze da considerare utili ai fini di una riduzione di tali importi a quelli di rispettivi euro, in favore di CP_1 100,000,00, in favore di CP_2 90.000,00, in favore di CP_3 90.000,00, trattandosi di importi inferiori persino alla metà di quelli liquidabili.
Ed invero, analogamente a quanto si è già rilevato nell'esaminare il secondo motivo di appello della Parte già con le allegazioni, presenti nell'atto di citazione, coniuge e figli avevano prospettato intime sofferenze soggettive, nonché alterazioni delle proprie abitudini di vita in conseguenza della morte di Persona_2
Nella citazione, infatti, venne allegato che "I Sig.ri CP_1 Parte_5 CP_3 Controparte_4 e Persona_1 hanno da sempre intrattenuto con Persona_2 rapporti caratterizzati da un legame affettivo particolarmente intenso e profondo, nonché una frequentazione assidua, e ciò sino al giorno del decesso di quest'ultima; quanto precede senza tralasciare il fatto che durante tutto il periodo di degenza gli odierni attori, stante l'intenso legame affettivo, si sono recati a trovare la loro stretta congiunta in ospedale restandogli vicino fino al decesso. Persona_2 ha sempre rappresentato per gli odierni attori anche un effettivo e valido sostegno morale. Il dolore e la sofferenza che hanno patito e che tutt'ora patiscono gli attori per il decesso della Per_2 hanno inciso anche sul legame familiare nel suo complesso, giungendo a comprometterlo… Gli odierni attori hanno concretamente provato e continuano a provare il verificarsi a loro carico di ripercussioni negative di carattere morale ed esistenziale che minano alla base proprio il godimento di quei diritti costituzionalmente garantiti e richiamati nella citata recente sentenza delle Sezioni Unite: ciò si è manifestato con la modificazione peggiorativa della realtà concreta, derivante dai

Osservatorio ICA Italia

condizionamenti e dalle compressioni innescate dall'illecito nella loro sfera di esplicazione generale: essi hanno subito limitazioni qualitative e quantitative nella possibilità di interagire con l'esterno, sia inteso come occasioni di rapporti umani (con la famiglia, i parenti e gli amici in genere), sia come rapporto con la realtà esterna, sia come limitazione allo svolgimento di attività. In altri termini i familiari di *Persona_2* hanno parzialmente cessato di relazionarsi serenamente all'esterno e di continuare a svolgere come prima la propria esistenza. Né potrebbe essere altrimenti, atteso che hanno visto fortemente compromessi il proprio interesse e l'iniziativa per le attività quotidiane. Basti pensare alla compromissione del loro diritto alla serenità familiare, alla mancanza di vita sociale, alla perdita delle occasioni di svago e di ricreazione."
In istruttoria, inoltre, la teste *Tes_1* ha dichiarato: "Conosco tutte le persone di cui al capitolo in quanto io sono la nonna di *CP_4* e *Persona_1*, la signora *Persona_2* era la mia consuocera. È vero quanto mi si legge al capitolo, avevano rapporti quotidiani e trascorrevano insieme le festività. Lo so perché io sentivo quotidianamente per telefono la defunta e anche io trascorrevo periodi estivi e festività insieme a loro e alla defunta. Tutte le persone di cui al capitolo abitavano nello stesso comune, che è [redacted] in particolare la defunta viveva a [redacted] di [redacted] col marito e il figlio, i nipoti abitano a circa due Km….. E'vero che *Persona_2* era solita parlare anche per ore con il figlio convivente *CP_2* con la figlia *CP_3* con i nipoti *CP_4* *[...]* e *Persona_1*, mettendo a disposizione dei nipoti la propria esperienza di vita ed il proprio bagaglio di conoscenze per aiutarli a crescere, come del resto è normale nei rapporti tra nonna e nipoti….. Posso dire che il marito della defunta ed il figlio *CP_2* si sono rinchiusi in sè stessi nel senso che hanno una vita sociale e relazionale molto ridotta; con ciò intendo dire che pur partecipando alle festività annuali insieme ai parenti, si trattengono solo a pranzo e poi fanno rientro a casa propria; posso inoltre dire che io, che dal 2016 sono tornata a vivere a [redacted] li frequento pressoché quotidianamente, cioè passo da loro per un caffè o per fare due chiacchiere e non vedo mai nessun altro lì da loro; riguardo alla signora *CP_3* e ai due nipoti posso dire che la prima è stata malissimo per uno/due anni perché avvertiva la responsabilità di provvedere da sola al padre e al fratello, come lei stessa mi disse; ancora oggi le uscite della signora, ad esempio andare una giornata sulla neve coi figli oppure accompagnarli al circo, si sono assai diradate".
Analoghe dichiarazioni ha reso la teste *Testimone_2* col riferire: "Conosco tutte le persone di cui al capitolo in quanto la signora *Per_2* era mia zia, sorella di mio padre; da circa quarant'anni vivo a [redacted] so che si vedevano quotidianamente perché io mi sentivo assai spesso al telefono con mia zia; con lei si sentivano anche i miei genitori quindi sapevo per questa via come andava la sua giornata; inoltre i nipoti andavano sempre a casa di mia zia d'estate, che faceva loro da baby sitter; *CP_2* viveva coi genitori mentre *CP_3*, vivendo a [redacted] vedeva la madre ogni giorno per via dei bimbi: so da mia zia che passavano le domeniche insieme, a volte c'ero anche io; da quello che mia zia racconta inoltre si evinceva che passavano le feste insieme…..Posso dire che a volte, quando io ero presente, mia zia passava molto tempo a parlare con loro; era una grande chiacchierona….Posso dire che dopo la morte di mia zia le uscite e attività di mio zio e mio cugino *CP_2* si sono ridotte; prima venivano spesso anche a casa dei miei genitori per stare insieme, dopo la morte di mia zia questi incontri si sono rallentati.".
3.Dette dichiarazioni sono state sminuite nella loro valenza da parte della *Parte* che le ha reputate vuote formule di stile che descrivono solo situazioni astrattamente ipotizzabili, comunque descritte genericamente e senza distinzioni, sicchè le lamentate compromissioni psichiche e lo sconvolgimento delle abitudini di vita genericamente descritte dalle controparti non potrebbero reputarsi reali nel caso de quo, in cui si è avuto il decesso di una anziana madre/moglie di 84 anni, pressochè incapace di relazionarsi con l'esterno e con minime prospettive di vita.
L'appellata, pur non giungendo a denegare il dolore che due figli di circa cinquant'anni ed un marito molto anziano hanno provato per la perdita della madre e moglie, ritiene che dal decesso di una ultraottantenne che peraltro si era anche procurata una "frattura sottocapitata di femore sinistro" (che per la *Parte* diminuisce le prospettive quoad vitam), non possa essere derivato un danno psichico rilevante ed un totale sconvolgimento delle abitudini di vita.

Osservatorio ICA Italia

Ciò perché, a suo dire, in assenza di condizioni particolari (che nel caso in esame non sarebbero state nè allegate, nè tantomeno provate), gli adulti sono in grado di elaborare in breve tempo il lutto causato dalla perdita della madre anziana, al quale già sono preparati; a maggior ragione i congiunti lo erano nel caso di specie posto che, visti i problemi di degenerazione neurologica dai quai era afflitta la Sig.ra *Per_2* e la frattura del femore, il decesso sarebbe comunque avvenuto a breve; impossibile, comunque, presumere che gli appellanti, pur avendo certamente sofferto per la perdita della madre anziana, si siano rinchiusi nelle proprie abitazioni cessando ogni contatto con il mondo esterno.
L'unico capitolo rilevante, per la *Parte* ai fini della prova del danno dinamico relazionale era quello sub G), essendo il solo vertente sulla presunta clausura degli appellanti, sul quale peraltro era impossibile riferire posto che i testi dovrebbero vivere ventiquattr'ore su ventiquattro con gli attori per sapere se questi abbiano o meno smesso di andare al cinema o al teatro; per non parlare del fatto che il non mostrare "più interesse per alcunchè" costituisce esempio di scuola di circostanza generica e valutativa; lo stessi dicasi del "fare sport, fare shopping, frequentare la comitiva di amici ed i parenti".
In definitiva, secondo l'appellata, non vi sarebbe prova alcuna sulla componente dinamico relazionale del danno da perdita del rapporto parentale e, siccome la condizione della *Per_2* era la seguente: "82 anni all'epoca dei fatti, già affetta da demenza senile con grave deficit cognitivo, sindrome depressiva, ipertensione arteriosa e marcata interstiziopatia polmonare grave decadimento cognitivo preesistente", per ciò solo il vincolo affettivo con i parenti non poteva che essere di intensità inferiore rispetto alla media.
E poiché, sostiene l'appellata, le Tabelle di Roma prevedono che il punteggio possa essere diminuito fino alla metà in relazione alla situazione concreta correlata alla effettiva esistenza di un serio rapporto affettivo o annullato in caso di prova di assenza di un vincolo effettivo e, comunque, che in caso di non convivenza (certamente applicabile alla *CP_3* si consente una possibile riduzione sino ad ½, l'importo liquidato dal Giudice del primo grado risulterebbe più che congruo.
4.Questo Collegio non può che ribadire come i risarcimenti liquidati dalla sentenza per la perdita del rapporto parentale si sono attestati ben al di sotto degli importi, anche dimidiati, liquidabili sulla base delle tabelle del Tribunale di Roma, il che ne deve comportare la riforma, non potendosi conferire rilevanza in tal senso alla asserita e non provata concorrenza causale, rispetto al decesso, delle preesistenti patologie della *Per_2*
Si ribadisce, infatti, che (Cassazione Civile Ord. Sez. 3 n. 20269 Anno 2024), "nella contigua materia del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, questa Corte ha chiarito di recente che «la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare successiva (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia originaria (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima e il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile, c.d. sofferenza morale, derivante dalla perdita".
Ne deriva come la circostanza per cui la vittima primaria avesse 82 anni all'epoca dei fatti e fosse, secondo la *Parte* già affetta da demenza senile con grave deficit cognitivo, sindrome depressiva, ipertensione arteriosa e marcata interstiziopatia polmonare con grave decadimento cognitivo preesistente, non appare minimamente idonea a far escludere la sofferenza patita dal marito e dai figli, nemmeno denegata dall'appellata, ma quasi irrisa e minimizzata, come se il decesso della stretta congiunta, che a suo dire sarebbe stato addirittura imminente, possa avere costituito quasi una liberazione, sia perché essi erano in grado di elaborare in breve tempo il lutto causato dalla perdita della madre anziana, al quale erano già preparati, sia perchè nel caso di specie, visti i problemi di degenerazione neurologica dai quai era afflitta la *Per_2* e la frattura del femore, il decesso sarebbe comunque avvenuto, non si sa perché, "a breve".

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-904

Con simili argomenti sembrerebbe che il decesso, causato da infezione nosocomiale di cui è incontestatamente responsabile l'appellata e non da altre patologie, abbia costituito per i congiunti in parola una sofferenza di breve durata e pressochè trascurabile: evidente che si tratta di mere illazioni del tutto inidonee ad escludere e anche solo a ridimensionare la componente in parola del danno parentale, sicchè sotto questo profilo la decisione di liquidare ai congiunti somme inferiori alla metà di quelle previste dalla tabella capitolina appare meritevole di riforma.
Quanto, invece, all'aspetto esteriore, ossia al danno dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva, desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova (Cass., 4/03/2024, n. 5769), si ha che le allegazioni e le deposizioni testimoniali, inutilmente svilite dalla *Parte* hanno fornito sufficiente dimostrazione dell'intensità del rapporto intercorso tra la vittima primaria , suo marito e i suoi due figli, indice di un evidentemente stretto legame affettivo, peraltro corroborato dalla convivenza col coniuge ed il figlio *CP_2* e dalla vicinanza anche geografica con l'abitazione di *CP_3* , il che comporta anche la sussistenza in concreto del c.d. danno dinamico-relazionale, sulla cui congrua liquidazione non può che incidere la sufficiente dimostrazione, da parte dei danneggiati, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva: in definitiva è chiaramente emersa la sofferenza patita dai danneggiati, tanto sul piano morale soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che fosse necessario che essa sconfinasse necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, né potendosi inferire da uno stato di mera demenza senile e decadimento cognitivo l'impossibilità della de cuius di continuare a riconoscere marito e figli e di avere ancora rapporti affettivi con loro.
Tanto ritenuto, stante l'esiguità di quanto liquidato in primo grado, il gravame va accolto con l'aumentare in favore dei tre appellanti il danno parentale iure proprio nella misura di euro 254.974,20 quanto a coniuge e figlio convivente e in quella di euro 215.747,40 quanto alla figlia non convivente.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce di quanto sinora esposto, in conclusione, spettano agli appellati *CP_1* *CP_2* *[...]* *CP_3* questa in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore *Persona_1* , *Controparte_4* (i primi tre anche appellanti) i seguenti importi quale risarcimento dei danni non patrimoniali da essi patiti per la vicenda in esame.

CP_1 14.381,60 + 254.974,20 = 269.355,80,
CP_2 14.381,60 + 254.974,20 = 269.355,80,
CP_3 14.381,60 + 215.747,40 = 230.129,00,
Persona_1 : 70.000,00 (come in primo grado),
Controparte_4 : 70.000,00 (come in primo grado).

Tutti gli importi vanno devalutati al [redacted] data del decesso della *Per_2* per poi essere aumentati di interessi e rivalutazione annuale sino al 23.11.2023, data della pronuncia di primo grado che ha creato il debito di valuta, per poi essere successivamente aumentati dei soli interessi sino al saldo.
Quanto alle spese, l'esito del giudizio comporta la soccombenza della *Parte* per valore corrispondente al decisum in tema di danno complessivamente riconosciuto.
Esse, quindi, vengono liquidate in base al compenso medio previsto per le cause di valore ricadente nello scaglione da 520mila ad un milione di euro.
Questi gli importi.
fase di studio: 4839,00 + aumento 10% = 5322,90,
fase introduttiva: 2552,00 +aumento 10% = 2807,20,
fase istruttoria: non svolta
fase decisionale: 7298,00 + aumento 10% = 8027,80,

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

per un totale di euro 16.157,90, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge, cui aggiungere euro 804,00 per esborsi, da corrispondere, da parte della *Parte* ai procuratori antistatari dei danneggiati.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1)accoglie in parte l'appello della *Parte* e, in riforma della gravata sentenza, riduce ad euro 43.144,80 il risarcimento dovuto iure hereditario a *CP_1*, *CP_2* ed *CP_3*, nella misura di un terzo dell'importo a ciascuno;
2)accoglie l'appello di *CP_1*, *CP_2* e *CP_3* e, in riforma della gravata sentenza, aumenta ad euro 254.974,20, quanto ai primi due e ad euro 215.747,40 quanto alla terza il risarcimento loro dovuto iure proprio;
3)ridetermina, per l'effetto, gli importi spettanti ai danneggiati tutti come conclusivamente esposto in parte motiva;
4)regola le spese come in parte motiva.
Così deciso in camera di consiglio il 19.9.2024.
Il Cons. rel.
Alberto Iachini Bellisarii

Il Presidente
Francesco Filocamo

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it